

AVVISO DI NOTIFICAZIONE NELLE FORME PREVISTE DALL'ART. 41, comma 4, e 49, comma 3, C.P.A. DA ESEGUIRE IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA ISTRUTTORIA N. 28/2023 DEL TAR CALABRIA CATANZARO, EMESSA NEL GIUDIZIO n. 618/2022 r.r.. avente ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti: 1. provvedimento prot. n. 4597 del 14 febbraio 2022, avente ad oggetto "Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato", con cui l'Azienda ha comunicato di non poter accogliere la suddetta richiesta in quanto *"la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021"*; 2. l'avviso pubblico del 25 ottobre 2021 di convocazione per l'espletamento della prova pratica; 3. la graduatoria finale di merito del concorso pubblicata in data 5 luglio 2022.

LUCIA ALESSANDRA CITTADINO nata a Vittoria (RG) il 24.07.1974 e residente a Lamezia Terme in via Rinaldo Miceli n. 6 C.F. CTLLS74L64M088V, rappresentata e difesa da sè medesima, con studio in Lamezia Terme via S. Maria Maggiore n. 57, pec Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968442542 ai quali indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio nonché dall'Avv. **Rosario Piccioni**, CF PCCRSR74H18C352D pec avvrosariopiccioni@legalmail.it che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968.464098, con studio in Lamezia Terme via dei Bizantini n. 18

premessi che:

con ricorso dinanzi al Tar Calabria Catanzaro (n. 618/2022 r.r.) è stata proposta domanda meglio descritta nel ricorso di seguito trascritto nei confronti di 1) **Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790

PEC: protocollogenerale@pecaocz.it;

- resistente-

E NEI CONFRONTI di

Maria Ciambrone residente a - San Pietro Apostolo via A. Gramsci n. 21 C.F.

CMBMRA69A60I095W pec avvmariaciambrone@pec.it

Fabrizio Ambrosio C.F. MBRFRZ87L05C352X fabrizioambrosio@pec.it e di tutti gli altri partecipanti; - *controinteressati* -

all'esito **dell'udienza camerale del 13.01.2023 il Collegio con ordinanza n. 28 del 2023** ha autorizzato la ricorrente alla notifica per pubblici proclami come di seguito riportato:

“Premesso che:

- con ricorso ritualmente notificato e depositato, integrato con motivi aggiunti, la sig.ra Lucia Alessandra Cittadino ha impugnato i seguenti atti adottati dall'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”:

1. il provvedimento prot. n. 4597 del 14 febbraio 2022, avente ad oggetto “Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato”, con cui l'Azienda ha comunicato di non poter accogliere la suddetta richiesta in quanto “*la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021*”;

2. l'avviso pubblico del 25 ottobre 2021 di convocazione per l'espletamento della prova pratica;

3. la graduatoria finale di merito del concorso pubblicata in data 5 luglio 2022;

- con memoria del 18 maggio 2022, si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, eccependo preliminarmente l'irricevibilità e inammissibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito;

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, cui il ricorso non è stato ancora notificato e che potrebbero essere pregiudicati dal suo eventuale accoglimento;

Ritenuto, stante il rilevante numero di destinatari e l'istanza di parte ricorrente, di disporre la notifica per pubblici proclami in modalità telematica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, di un avviso dal quale risulti:

1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come “i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del concorso per la copertura, a tempo indeterminato e tempo pieno, di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo, di cui al bando pubblicato sul Burc in data 23 gennaio 2018”;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di disporre a tal fine:

- che l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” avrà l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in un'apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”

- previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso, di copia del ricorso, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo denominata "notifica per pubblici proclami"
- seguita dagli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso), ponendo quali allegati consultabili il testo integrale del ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;
- che l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio":
 - a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;
 - b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
 - c) dovrà, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati all'avviso;
- che la ricorrente versi (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia), euro 100,00 (cento/00) all'Amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;
- che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

- dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei modi di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 10 maggio 2023".

AVVISA CHE

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR Calabria Catanzaro ed il numero di registro generale del ricorso è il n. 618/2022;
- 2) il nome del ricorrente è Lucia Alessandra Cittadino e l'amministrazione intimata è l'**Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790
PEC: protocollogenerale@pecaocz.it;
- 3) i provvedimenti impugnati sono: 1. provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data al ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto "**Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato**" con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : "...
si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa

istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l’espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021; 2. avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò; 3. Graduatoria finale di merito del concorso per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” pubblicata in data 5.07.2022 sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera” Pugliese Ciaccio”

Il sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso è il seguente:

*Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” è incorsa nella **Violazione DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par condicio tra candidati.** Risulta di palmare evidenza come l’amministrazione procedente sia incorsa innanzitutto in una gravissima violazione di legge: è infatti evidente la illegittimità e nullità sia del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e sia dell’avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale in esame, pubblicato in data 25.10.2021, laddove non hanno previsto lo svolgimento di prove suppletive nell’interesse di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.*

Nel caso di specie nell’atto di convocazione della seconda prova scritta, alla luce della normativa legata all’emergenza COVID, l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” avrebbe dovuto prevedere una prova suppletiva per dare la possibilità ai concorrenti impossibilitati a partecipare alla prova principale in forza delle norme superiori di contenimento del Covid di potere espletare la prova in una sessione straordinaria e suppletiva. La seconda prova si è infatti conclusa come da allegata graduatoria di merito (v. doc. all 11) ed i vincitori sono stati tutti ammessi a sostenere l’ultima prova orale da cui poi originerà la graduatoria definitiva.

4) “i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del concorso per la copertura, a tempo indeterminato e tempo pieno, di n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo, di cui al bando pubblicato sul Burc in data 23 gennaio 2018”, ovvero i controinteressati sono, in ordine di graduatoria:

MANCUSO RAFFAELLA, MARASCO DANIELA, CICONTE VALERIA, SANTAGUIDA PASQUALE, MORTATI FILOMENA, MENNITI ANTONIO, FORTINI DINA, GERACE FRANCESCO, GINI FRANCESCA, CAVALLARO ROSARIA, MERANTE SABRINA, NASTRI GABRIELLA, VIZZA SERENA, CALABRETTA CLAUDIO, ZANGARI GIOVANNA, DE VINCI MARIATERESA, AMBROSIO FABRIZIO, PASCUZZI MARIA GIOVANNA, NERI CATERINA, CALABRETTA ALESSIA, PASCUZZI PASQUALINA, DE PAOLA ELISABETTA, VINCELLI MARIA CHIARA, BORRELLO ALESSIA, IOZZO ELEONORA, PEGORARI LUISA, CIAMBRONE MARIA, BASILE DOMENICO, GALLO IDA, FRUSTACI LIDIA, COLACIONE CLAUDIA, TANCRE’ ANNA, GAUDINO MARIA CHIARA, PROCOPIO DAIANA

5) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “T.A.R. Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;

6) il numero della presente ordinanza è la n. 28 del 13.01.2023 **DEL TAR CALABRIA CATANZARO**.

Si precisa che con essa è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

7) il testo integrale del ricorso introduttivo e quello successivo di impugnazione di motivi aggiunti vengono di seguito riportati.

NOTIFICA

il presente avviso;

il ricorso n. 618/2022 r.r.;

il ricorso per motivi aggiunti;

l’ordinanza istruttoria n. 28/2023 del Tar Calabria Catanzaro;

graduatoria contenente l’elenco dei controinteressati.

Si trascrive di seguito il ricorso n. 618/2022:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

RICORSO

con istanza per provvedimento cautelare

PER LUCIA ALESSANDRA CITTADINO nata a Vittoria (RG) il 24.07.1974 e residente a Lamezia Terme in via Rinaldo Miceli n. 6 C.F. CTLLS74L64M088V, rappresentata e difesa da sè medesima, con studio in Lamezia Terme via S. Maria Maggiore n. 57, pec Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968442542 ai quali indirizzi si dichiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio,

- ricorrente-

CONTRO

Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790
PEC: protocollogenerale@pecaocz.it;

- resistente-

E NEI CONFRONTI di

Maria Ciambrone residente a San Pietro Apostolo via A. Gramsci n. 21 C.F. CMBMRA69A60I095W pec avvmariaciambrone@pec.it;

Fabrizio Ambrosio C.F. MBRFRZ87L05C352X fabrizioambrosio@pec.it e di tutti gli altri partecipanti;

- controinteressati-

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

1. Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (v. doc. All. 12);
2. del provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data al ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto **“Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato”** con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell’Azienda Ospedaliera

“Pugliese Ciaccio” in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : ”... si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l’espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021”(v. doc. all. 10);

3. Dell’avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò (v. doc. all. 5).

e per quel che possa occorrere, di tutte le parti lesive per la ricorrente del Bando di concorso e del successivo Diario nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

FATTO

La ricorrente Avv. Lucia Alessandra Cittadino partecipava al concorso pubblico per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”. Con Delibera Aziendale n. 335 del 6 agosto 2018 (v. doc. all. 02) veniva ammessa alla prima prova scritta che si teneva in data 1.02.2019, come da convocazione del 9.01.2021 (v. doc. all 03) e veniva superata dalla ricorrente con la votazione di 24 come da comunicazione pubblicata sul sito aziendale AO “Pugliese Ciaccio” in data 21.02.2020 (v. doc. all. 04)

In data 25.10.2021 veniva quindi pubblicato avviso di convocazione per la seconda prova scritta (All. 05) in cui veniva stabilito, in ottemperanza alla normativa legata all’emergenza COVID, che era preclusa la possibilità di partecipare alla prova a tutti colori i quali si fossero trovati in uno stato febbrile superiore ai 37,5 gradi centigradi e brividi, o fossero affetti da tosse, difficoltà respiratoria, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia, mal di gola, prevedendo esplicitamente **l’obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale qualora fossero insorti i predetti sintomi.**

Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della prova pratica, programmata in data 16.11.2021, la ricorrente, come risulta incontestabilmente dal certificato medico allegato (v. doc. all. 07), registrava mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre. Inoltre lo stato di salute della ricorrente appariva ancora più preoccupante alla luce dello stato febbrile in cui si trovava la propria figlia maggiore

Lorenza Morello che era stata a contatto con un ragazzo risultato positivo al COVID19 e per la quale vi era la concreta possibilità che avesse contratto il COVID. Attivate le relative procedure dal pediatra, la figlia Lorenza in data 18.11.2021 veniva sottoposta a tampone che per fortuna dava esito negativo (v. doc. all. 08).

Per tali motivi, diligentemente e nel pieno rispetto della normativa vigente, la ricorrente ottemperava alle prescrizioni imposte dal bando, trovandosi nell'oggettiva impossibilità di partecipare alla seconda prova.

Non avendo vista pubblicata sull'albo pretorio dell'azienda ospedaliera alcuna comunicazione relativa allo svolgimento della prova suppletiva, la ricorrente con pec del 24.11.2021 chiedeva dunque **che la Commissione giudicante disponesse una prova suppletiva al fine di consentire alla sottoscritta la possibilità di poter svolgere la prova pratica** (v. doc. all 6).₂

A sostegno di tale inviolabile diritto allegava anche la sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, n. 5666 del 12-05-2021**, che aveva accolto il ricorso di un candidato ad un altro concorso, sottolineando come in questi casi l'assenza dalla prova concorsuale non fosse dovuta ad un "impedimento individuale", ma ad **un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.**

Dinanzi al silenzio serbato dall'azienda ospedaliera la ricorrente in data 23.01.2022 inviava un sollecito affinché la propria richiesta venisse accolta, e potesse dunque concludere l'iter concorsuale (v. doc. all 9).

Con comunicazione prot. numero 4597 del 14.02.2022 la Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 inoltrate dalla ricorrente comunicava che "la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021." (v. doc. all 10)

Alla luce di tale atto lesivo della sfera giuridica soggettiva della ricorrente, emergendo una serie di vizi e profili di illegittimità tali da inficiare la condotta dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio", non rimane che invocare adeguata tutela giudiziale per i seguenti insormontabili motivi di

DIRITTO

Violazione DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par condicio tra candidati.

Risulta di palmare evidenza come l'amministrazione procedente sia incorsa innanzitutto in una gravissima violazione di legge: è infatti evidente la illegittimità e nullità sia del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (v. doc. all 12) e sia dell'avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale in esame (v. doc. all 5), pubblicato in data 25.10.2021, laddove non hanno previsto lo svolgimento di prove suppletive nell'interesse di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.

Nel caso di specie nell'atto di convocazione della seconda prova scritta, alla luce della normativa legata all'emergenza COVID, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" avrebbe dovuto prevedere una prova suppletiva per dare la possibilità ai concorrenti impossibilitati a partecipare alla prova principale in forza delle norme superiori di contenimento del Covid di potere espletare la prova in una sessione straordinaria e suppletiva. La seconda prova si è infatti conclusa come da allegata graduatoria di merito (v. doc. all 11) ed i vincitori sono stati tutti ammessi a sostenere l'ultima prova orale da cui poi originerà la graduatoria definitiva.

Sul punto si è ormai creato un granitico orientamento giurisprudenziale volto appunto a temperare la salvaguardia del preminente interesse pubblico alla salute con l'altrettanto importante e meritevole di tutela interesse legittimo dei partecipanti alle procedure concorsuali a non vedere ingiustamente pregiudicate le proprie possibilità di risultare vincitori.

*Per tale direzione appare illuminante il ragionamento logico ed argomentativo della già citata recentissima sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666** che ha accolto il ricorso di un candidato, sottolineando come nel caso di specie si trattasse non di un **"impedimento individuale"**, ma di **un***

impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.

In particolare è stato evidenziato come "La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole. Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell'obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione della pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali... Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri "

Sempre in questa direzione si riporta la illuminante Sentenza Tar Lazio 13131 del 17 dicembre 2021.

La sentenza sopra richiamata ha sancito un principio che ormai si è cristallizzato in giurisprudenza, stabilendo infatti che "La mancata previsione di prove suppletive,

laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della "lex specialis" illogica e irragionevole.

E ancora "Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica."

E' di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente, stante il pervicace rifiuto della resistente di voler indire la prova suppletiva, leda gravemente i diritti della stessa.

In conclusione, risulta dunque manifesta l'illegittimità degli atti impugnati per i vizi sopra esposti. Ciò comporta, limitatamente alla posizione del ricorrente, l'obbligo dell'Amministrazione resistente di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l'anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

^*^*^*^*^*^*^*^

NEL MERITO

Pertanto, si conclude, voglia l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, disponendo le misure idonee all'attuazione della sentenza. Voglia inoltre codesto on.le T.A.R, limitatamente alla posizione della ricorrente, accertare l'obbligo dell'Amministrazione di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l'anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze giudiziali. Il tutto con decisione in forma semplificata, ove occorra, ai sensi dell'art.9 od art.3 l. 205/2000.

Istanza cautelare

Il permanere degli atti impugnati sta esponendo la ricorrente ad un danno certamente grave ed irreparabile atteso che la copertura dei posti vacanti nel concorso de quo precluderebbe qualsiasi possibilità per l'odierna ricorrente di vedere garantito il proprio diritto in caso di accoglimento del ricorso. Quanto al fumus boni juris si rinvia alla parte narrativa, sottolineando che non ci troviamo di fronte a un singolo vizio invalidante ma a numerosi.

In ordine al periculum in mora si sottolinea che il danno grave e irreparabile è in re ipsa se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce per la ricorrente una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessa alle fasi concorsuali successive con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto ed essere assunto con contratto a tempo indeterminato.

Si rappresenta che l'esclusione si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacchè viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può ovviarsi ammettendosi con riserva la ricorrente alle prove successive da svolgersi in una sessione speciale ovvero disponendo una prova suppletiva a cui sottoporre la ricorrente da parte di un'altra e diversa commissione appositamente nominata e con modalità idonee a garantire l'anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrezione degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Pertanto si chiede: l'ammissione con riserva agli orali o in subordine sia ordinata una prova suppletiva o in ulteriore subordine altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 325,00.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

01 az. osp. Cz bando coll. Amm. Del 15.01. 2018;

02 Ammissione prima prova scritta Delibera 335 del 6 agosto 201803;

03 Convocazione prima prova scritta del 9.01.2019;

04 Esito-prima prova-scritta-conc-collab-amm-vo del 21.02.2020;

05 Convocazione seconda prova concorso coll. amm.vo;

06 Richiesta prova suppletiva;

07 Certificato medico;

08 Esito Tampone Lorenza Morello;

09 Sollecito richiesta indizione prova suppletiva;

10 Riscontro A.O. Pugliese Ciaccio Dott.ssa Laura Fondacaro;

11 Esito seconda prova pratica collaboratore del 18.01.2022;

12 Protocollo concorsi pubblici.

Lamezia Terme 10.04.2022

Avv. Lucia Alessandra Cittadino”

Successivamente alla conclusione della procedura concorsuale veniva notificato

il seguente ricorso per MOTIVI AGGIUNTI:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI IN RELAZIONE AL RICORSO N. 618/2022

PER LUCIA ALESSANDRA CITTADINO nata a Vittoria (RG) il 24.07.1974 e residente a Lamezia Terme in via Rinaldo Miceli n. 6 C.F. CTLLS74L64M088V, rappresentata e difesa da sè medesima, con studio in Lamezia Terme via S. Maria Maggiore n. 57, pec Lucia.Cittadino@avvlamezia.legalmail.it che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: fax 0968442542 ai quali

indirizzi si dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente giudizio,

- **ricorrente**-

CONTRO

Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Vinicio Cortese 25 Catanzaro Part. IVA 01991520790
PEC: protocollogenerale@pecaocz.it;

- **resistente**-

E NEI CONFRONTI di

Maria Ciambrone residente a San Pietro Apostolo via A. Gramsci n. 21 C.F. CMBMRA69A60I095W pec avvmariaciambrone@pec.it;

Fabrizio Ambrosio C.F. MBRFRZ87L05C352X fabrizioambrosio@pec.it e di tutti gli altri partecipanti;

- **controinteressati**-

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

4. del provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data al ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto "**Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato**" con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro: "... si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021"(v. doc. all. 10);

5. Dell'avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò (v. doc. all. 5).

3. Graduatoria finale di merito del concorso per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" pubblicata in data 5.07.2022 sul sito istituzionale dell' Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio"

FATTO

L'odierna ricorrente partecipava al concorso pubblico per n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato indetto Azienda Ospedaliera "Pugliese

Ciaccio”. Con Delibera Aziendale n. 335 del 6 agosto 2018 veniva ammessa alla prima prova scritta che si teneva in data 1.02.2019, come da convocazione del 9.01.2021 che veniva superata dalla ricorrente con la votazione di 24, come da comunicazione pubblicata sul sito aziendale AO “Pugliese Ciaccio” in data 21.02.2020.

In data 25.10.2021 veniva quindi pubblicato avviso di convocazione per la seconda prova scritta in cui veniva stabilito, in ottemperanza alla normativa legata all'emergenza COVID, che era preclusa la possibilità di partecipare alla prova a tutti coloro i quali si fossero trovati in uno stato febbrile superiore ai 37,5 gradi centigradi e brividi, o fossero affetti da tosse, difficoltà respiratoria, anosmia, iposmia, ageusia, disgeusia, mal di gola, prevedendo esplicitamente **l'obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale qualora fossero insorti i predetti sintomi.**

Nei giorni immediatamente precedenti lo svolgimento della prova pratica, programmata in data 16.11.2021, la ricorrente, come risultava incontestabilmente dal certificato medico allegato registrava mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre. Per tali motivi, **diligentemente e nel pieno rispetto della normativa vigente,** la ricorrente ottemperava alle prescrizioni imposte dal bando, e rinunciava a partecipare alla seconda prova, benchè le sue oggettive condizioni fisiche glielo consentissero.

La ricorrente con pec del 24.11.2021 chiedeva dunque **che la Commissione giudicante disponesse una prova suppletiva al fine di consentirle di poter svolgere la prova pratica alla quale aveva rinunciato esclusivamente in nome di un supremo diritto superiore della collettività e non certo per un proprio impedimento personale.**

Dinanzi al silenzio serbato dall'azienda ospedaliera la ricorrente in data 23.01.2022 inviava un sollecito affinché la propria richiesta venisse accolta, e potesse dunque concludere l'iter concorsuale.

Con comunicazione prot. numero 4597 del 14.02.2022 la Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 inoltrate dalla ricorrente comunicava che “ la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria “documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena” e comunque le predette istanze sono

pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021.

*Alla luce di tale atto lesivo della sfera giuridica soggettiva la ricorrente, con ricorso iscritto al n. 618/2022 RR Tar Calabria Catanzaro, impugnava Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, salvo poi rinunciare all'impugnazione in corso di causa stante la sostituzione dello stesso con altro provvedimento legislativo; il provvedimento prot. numero 4597 del 14.02.2022 notificato in pari data alla ricorrente a mezzo pec, avente ad oggetto "**Richiesta prova suppletiva concorso pubblico n. 2 posti Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato**" con cui il Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Laura Fondacaro dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" in riscontro alle note del 23.11.2021 e 23.01.2022 della ricorrente dava il seguente riscontro : "... si comunica che la richiesta in oggetto non può essere accolta in quanto la relativa istanza non è stata corredata da adeguata documentazione sanitaria "documentazione attestante provvedimento di prevenzione di quarantena" e comunque le predette istanze sono pervenute dopo l'espletamento delle prove pratiche effettuate in data 15 e 16 novembre 2021" e l'avviso pubblico del 25.10.2021 di convocazione prova pratica a firma del Presidente della Commissione Dott. Prejanò, oltre a tutte le parti lesive per la ricorrente del Bando di concorso e del successivo Diario nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati.*

All'esito della Camera di consiglio del 15.06.2022, il Tar Calabria Catanzaro, così si pronunciava:

"Ritenuto che: alla data di espletamento della seconda prova scritta del concorso di cui è causa, la ricorrente non era positiva al Covid-19, ma era affetta da un'ordinaria malattia consistente in "mal di gola, tosse, brividi, decimi di febbre".

Ritenuto pertanto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, ed impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, che nel caso di specie non vi siano ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi pubblici, secondo il quale i meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al

celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento.

Ritenuto, di conseguenza, che il ricorso non appaia assistito dal necessario requisito del fumus boni juris.”

Per tutti i motivi sopra esposti Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria di Catanzaro (Sezione Seconda) rigettava l'istanza cautelare.

Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva Appello Cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale che veniva identificato dal numero 6974/2022.

Veniva fissata udienza di discussione in data 30.09.2022 ad esito della quale il Consiglio di Stato così ha statuito: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6974/2022) nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ordinando che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per detto incumbente.

Compensa le spese del doppio grado della presente fase cautelare.”

In data 5.07.2022 l'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” provvedeva, all'esito della prova concorsuale finale, a pubblicare la graduatoria definitiva di merito dei vincitori (all. 1).

Alla luce di tale evento è necessario esplicitare ulteriori motivi aggiunti di ricorso per i seguenti insormontabili motivi.

MOTIVI

Violazione DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere: illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par condicio tra candidati.

Risulta di palmare evidenza come l'amministrazione procedente sia incorsa innanzitutto in una gravissima violazione di legge: è infatti evidente la illegittimità e nullità sia del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1,

comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e sia dell'avviso recante la comunicazione del diario delle prove scritte della procedura concorsuale in esame, pubblicato in data 25.10.2021, laddove non hanno previsto lo svolgimento di prove suppletive nell'interesse di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19.

Nel caso di specie nell'atto di convocazione della seconda prova scritta, alla luce della normativa legata all'emergenza COVID, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" avrebbe dovuto prevedere una prova suppletiva per dare la possibilità ai concorrenti impossibilitati a partecipare alla prova principale in forza delle norme superiori di contenimento del Covid di potere espletare la prova in una sessione straordinaria e suppletiva. La seconda prova si è infatti conclusa come da allegata graduatoria di merito ed i vincitori sono stati tutti ammessi a sostenere l'ultima prova orale da cui poi originerà la graduatoria definitiva.

Sul punto si è ormai creato un granitico orientamento giurisprudenziale volto appunto a temperare la salvaguardia del preminente interesse pubblico alla salute con l'altrettanto importante e meritevole di tutela interesse legittimo dei partecipanti alle procedure concorsuali a non vedere ingiustamente pregiudicate le proprie possibilità di risultare vincitori.

Per tale direzione appare illuminante il ragionamento logico ed argomentativo della già citata recentissima sentenza del **Tar del Lazio Roma Sez. III bis, (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666** che ha accolto il ricorso di un candidato, sottolineando come nel caso di specie si trattasse non di un **"impedimento individuale"**, ma di **un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico.**

In particolare è stato evidenziato come **"La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e irragionevole.** Il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un'emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che **la previsione dell'obbligo di isolamento**

domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali... Tuttavia, tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui **L'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati. In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che "nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus - limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale - la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri "**.

Sempre in questa direzione si riporta la illuminante **Sentenza Tar Lazio 13131 del 17 dicembre 2021.**

La sentenza sopra richiamata ha sancito un principio che ormai si è cristallizzato in giurisprudenza, stabilendo infatti che **"La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della "lex specialis" illogica e irragionevole."**

E ancora **"Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti**

che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”

E' di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente, stante il pervicace rifiuto della resistente di voler indire la prova suppletiva, abbia leso gravemente i diritti della stessa.

In conclusione, risulta dunque manifesta l'illegittimità degli atti impugnati per i vizi sopra esposti. Ciò comporta, limitatamente alla posizione del ricorrente, l'obbligo dell'Amministrazione resistente di disporre una prova suppletiva del concorso in questione, da parte di altra commissione concorsuale diversa dalla prima con modalità idonee a garantire l'anonimato, anche attraverso la contestuale ricorrenza degli elaborati, ai soli fini di cui trattasi, sempre in forma anonima, di altri candidati che siano invece stati valutati positivamente e almeno nella misura di 10.

Appare oltremodo evidente come l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato abbia accertato inequivocabilmente il diritto della ricorrente alla indizione alle prove suppletive avendo riconosciuto la fondatezza del ricorso anche in relazione alla sussistenza del periculum in mora come da ordinanza allegata nella quale si afferma: “Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello appare assistito da significativi elementi di fondatezza, avuto riguardo al fatto che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera z), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevedeva espressamente il divieto di partecipare alle prove concorsuali non solo per coloro che fossero soggetti a quarantena in applicazione delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 (§ 3, n. 3), ma anche per chi accusasse semplici sintomi influenzali quali febbre, mal di gola etc. (§ 3, n. 2), indipendentemente dalla loro (già) accertata riconducibilità a contagio da Covid-19; ritenuto, sul piano del periculum in mora, che alla luce dell'avvenuta ultimazione della procedura concorsuale, come dedotta in atti, l'unica misura cautelare idonea a tutelare l'interesse della parte appellante appare essere allo stato quella di cui all'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.,”.

Pertanto anche al fine di evitare una ulteriore coda processuale innanzi al Consiglio di Stato si confida in un accoglimento del presente ricorso.

Pertanto, si conclude, voglia l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati compresa la graduatoria finale pubblicata da parte resistente in data 5.07.2022, con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la proposizione dei presenti motivi aggiunti non altera il valore indeterminato della controversia, per la quale si è già versato il relativo contributo unificato.

Si allega in copia i seguenti documenti:

01 Esito graduatoria finale di merito concorso.

02. Ordinanza Consiglio di Stato funzione Giurisdizionale n. 4757 del 30.09.2022

Lamezia Terme 30.09.2022

Avv. Lucia Alessandra Cittadino”

Lamezia Terme, 16 gennaio 2023

avv. Lucia Alessandra Cittadino
firmato digitalmente